

Corte di Cassazione
Sentenza 12 febbraio 2018, n. 6742
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
La Suprema Corte di Cassazione
Sezione terza penale

(omissis)
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sui ricorsi proposti da:
(omissis) Srl
(omissis) Srl.
avverso l'ordinanza del 2 maggio 2017 del Tribunale di Chieti
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa (omissis);
uditto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. (omissis), che ha concluso
chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditto per gli imputati l'avvocato (omissis), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 18 dicembre 2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila emetteva decreto di sequestro preventivo ex articoli 321 C.p.p. e 19 Dlgs 231/2001, finalizzato alla confisca per equivalente dei beni aziendali nella disponibilità della (omissis) Srl e della (omissis) Srl fino alla concorrenza della somma di euro 2.976.372,00 in relazione agli illeciti amministrativi di cui all'articolo 25-undecies comma 2 lettera b) nn 2 e 3 lettera f) del Dlgs 231/2001.

Con ordinanza del 2 maggio 2017, il Tribunale di Chieti rigettava l'appello proposto nell'interesse della (omissis) Srl e della (omissis) Srl avverso il provvedimento del 29 marzo 2017 del Tribunale di Chieti che, pronunciando su istanza ex articolo 53, comma 1-bis Dlgs 231/2001 di tutti i beni sottoposti a sequestro preventivo per equivalente, aveva autorizzato l'utilizzo dei soli beni aziendali e rigettato la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione della liquidità esistente sul conto corrente n. (omissis) acceso presso la Banca (omissis).

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione la della (omissis) Srl e della (omissis) Srl, a mezzo dei difensori di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deducono violazione o errata applicazione degli articoli 15, 47, 52 e 53 Dlgs 231/2001 e dell'articolo 322-bis C.p.p..

Argomentano che la decisione del Tribunale sarebbe erronea, in quanto l'articolo 53 del Dlgs 231/2001 non prevede la possibilità di utilizzo limitato solo ad alcuni beni aziendali e, pertanto, una volta emesso un provvedimento positivo esso deve riguardare tutti i beni sottoposti a sequestro per equivalente, al fine di garantire la continuità dello sviluppo aziendale, la capacità di produrre reddito e di mantenere l'occupazione; inoltre, il Tribunale del riesame errava nel ritenere necessaria la previa nomina di un custode amministratore giudiziario, trattandosi di figura facoltativa; il custode amministratore giudiziario poteva, comunque essere nominato, ove ritenuto necessario, anche dal Collegio cautelare, competente quale Giudice che procedeva.

Chiedono, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.
2. Va osservato che in tema di responsabilità dipendente da reato degli Enti e persone giuridiche, l'articolo 53 Dlgs n. 231/2001, prevede la misura cautelare del sequestro preventivo in funzione di confisca sia nella forma diretta avente ad oggetto il prezzo o il profitto del reato (articolo 19 comma 1 n. 231/2001) sia nella forma per equivalente (articolo 19 comma 2 n. 231/2001), fattispecie, quest'ultima che ricorre nel caso in esame.

Il comma 1-bis del predetto articolo 53 (inserito con la legge n. 125/2013 di conversione del di n. 101/2013) regola specificamente il caso in cui il sequestro eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19 abbia ad oggetto "società, aziende, ovvero beni, ivi compresi titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche in deposito", e prevede che siffatta ipotesi "il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria".

La *ratio* di tale disposizione è evidentemente quella di evitare che la disposta misura cautelare possa paralizzare l'ordinaria attività aziendale pregiudicandone la continuità e lo sviluppo e la funzione assegnata al custode amministratore giudiziario è quella di vigilare sull'utilizzo e sulla gestione dell'azienda e di riferirne all'Autorità giudiziaria. La nomina dell'amministratore giudiziario è, dunque, presupposto imprescindibile per l'esercizio dell'attività aziendale e nel caso in cui venga omessa la parte interessata ha un onere di impulso di adire il Giudice che procede, ai sensi dell'articolo 47 Dlgs 231/2001.

3. Correttamente, quindi, l'ordinanza impugnata ha rigettato l'appello rilevando l'inesistenza di un amministratore giudiziario, mai nominato nel corso del procedimento penale; peraltro, la questione proposta al Giudice procedente con l'originaria istanza del 14 marzo 2017 non veniva riproposta nei motivi dell'appello cautelare (con il quale si chiedeva solo l'autorizzazione all'utilizzo di tutti i beni, gli strumenti e la liquidità aziendali appartenenti all'impresa prima dell'adozione del provvedimento di sequestro) e, quindi, non poteva ritenersi devoluta al Collegio cautelare, il quale, del pari correttamente, alcun provvedimento assumeva in merito.

4. Conseguo, pertanto, il rigetto dei ricorsi e, in base al disposto dell'articolo 616 Codice di procedura penale la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 9 novembre 2017.

Depositata in cancelleria il 12 febbraio 2018.